

Smart working senza accordo fino al 30 giugno

Prorogate le regole speciali in vigore durante lo stato di emergenza Covid-19

Diritto al lavoro agile esteso solo per le nuove categorie di lavoratori fragili

Matteo Prioschi

Le regole emergenziali di gestione dello smart working nel settore privato attualmente in uso sono prorogate fino al 30 giugno. Lo stabilisce l'articolo 10, e relativo allegato B, della bozza del decreto legge riaperture licenziato dal Consiglio dei ministri due giorni fa. A differenza di quanto era emerso nelle scorse settimane, con l'ipotesi di un emendamento al decreto legge Sostegni ter, viene rinviato anche l'obbligo di sottoscrizione dell'accordo individuale tra azienda e dipendente.

Il decreto riaperture, infatti, proroga gli effetti dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 34/2020. Di conseguenza il lavoro agile può essere disposto dal datore di lavoro anche senza gli accordi individuali, purché nel rispetto dei principi di legge. Inoltre gli obblighi di informativa riguardanti salute e sicurezza sul lavoro possono essere assolti utilizzando i documenti predisposti dall'Inail e disponibili sul sito internet dell'istituto, documenti che possono essere inviati telematicamente ai dipendenti.

Qualora le aziende, in vista del ritorno all'obbligo di accordo individuale dal 1° aprile preannunciato dal Governo, abbiano nei giorni scorsi già sottoscritto le intese con i singoli dipendenti, le stesse restano valide e regolano lo smart working a partire dall'inizio del prossimo mese o da altra data espressamente prevista. Tuttavia, qualora ritenuto opportuno, le parti possono accordarsi per rinviare l'efficacia degli accordi già siglati.

La proroga riguarda inoltre le modalità di comunicazione al ministero del Lavoro dei nominativi lavoratori che svolgono l'attività in modalità agile. Fino al 30 giugno si continuerà a utilizzare la procedura semplificata introdotta durante il periodo emergenziale, che consente l'invio massivo dei nominativi. Dato che tale modalità non richiede di allegare l'accordo individuale (in quanto quest'ultimo non è necessario durante la pandemia) si ritiene che da aprile a giugno l'accordo non dovrà essere allegato, anche se già sottoscritto dalle parti.

Sempre l'articolo 10 della bozza di decreto riaperture proroga al 30 giugno l'articolo 26, comma 2 bis, del Dl 18/2020 per cui i lavoratori fragili, sia del comparto pubblico che di quello privato, «svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai

contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto». La proroga fa però esplicitamente riferimento alle categorie di fragili individuate dal decreto del ministero della Salute del 4 febbraio 2022 e non più alla definizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 26 del Dl 18/2020 valida sicuramente fino al 2021 (mentre non è stato ancora chiarito se utilizzabile nei primi tre mesi di quest'anno o se sostituita dal Dm 4 febbraio 2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA